



DELIBERAZIONE N° 478

SEDUTA DEL 26 MAG. 2017

Politiche Agricole E Forestali
DIPARTIMENTO

OGGETTO Sostegno al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico lucano. Anno 2017.

ASSESSORE DIPARTIMENTO

Relatore POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

La Giunta, riunitasi il giorno 26 MAG. 2017 alle ore 12,30 nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello Claudio PITTELLA Presidente		X
2.	Flavia FRANCONI Vice Presidente	X	
3.	Nicola BENEDETTO Componente	X	
4.	Luca BRAIA Componente	X	
5.	Francesco PIETRANTUONO Componente	X	

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 5 pagine compreso il frontespizio e di N° 2 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° 2306/17 Missione.Programma 16.01 Cap. 60155 per € 50.000,00
 " " 108/18 " 16.01 " 60155 " 100.000,00

Assunto impegno contabile N° Missione.Programma Cap.

IL DIRIGENTE
 Ufficio Regionale (o Focalità Regionale)
 Maria Teresa LAVIERI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
 19/05/2017

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione integrale integrale senza allegati per oggetto per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

VISTI

il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme Generali sull'Ordinamento del Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;

la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 concernente la "Riforma dell'Organizzazione Amministrativa Regionale" come successivamente modificata ed integrata;

le DD.GG.RR. n. 11 del 13/01/1998, n. 162 del 02/02/1998, n. 655 del 23/02/1998, n. 2903 del 13/12/2004 e n. 637 del 03/05/2006;

la D.G.R. 23 aprile 2008 n. 539, modificativa della D.G.R. n. 637/2006, con la quale è stata approvata la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei Provvedimenti Dirigenziali;

la L.R. 25 ottobre 2010 n. 31 che all'articolo 2 reca norme di adeguamento delle disposizioni regionali all'art. 19 del D.lgs. n. 165/2001 in materia di conferimento delle funzioni dirigenziali;

la D.G.R. n. 227 del 10/02/2014 "Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale", modificata parzialmente con D.G.R. n. 693 del 10/06/2014;

la D.G.R. n. 232 del 19/02/2014 "Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali;

la D.G.R. n. 689 del 22/05/2015 "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche alla D.G.R. n. 694/14";

la D.G.R. n. 691 del 26/05/2015 "D.G.R. n. 689/2015 di Ridefinizione dell'assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale. Affidamento";

la D.G.R. n. 771 del 09/06/2015 "D.G.R. n. 689/2015 e D.G.R. n. 691/2015. Rettifica";

la D.G.R. n. 209 del 17/3/2017 "Struttura organizzativa del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali. Modifica parziale della D.G.R. n. 624/16";

la L.R. 6 settembre 2001 n. 34, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;

il D.lgs. 26 luglio 2011 n. 118 in materia di armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili degli enti pubblici e il DPCM 28 dicembre 2011;

la Legge 07/08/2012 n. 134 "Misure urgenti per la crescita del paese" e la Legge 06/11/2012, n. 190 "Legge anticorruzione";

il D.lgs. 14/03/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A";

la L.R. 28/04/2017 n. 6 "Legge di stabilità regionale 2017";

la L.R. 28/04/2017 n. 7 "Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2017-2019";

la D.G.R. n. 345 del 03/05/17 "Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei Titoli, Tipologie e Categorie delle entrate e delle Missioni, Programmi e Titoli delle spese del Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2017-2019";

la D.G.R. 29 marzo 2011 n. 432 riguardante l'aggiornamento dei prezzi del bestiame;

- CONSIDERATO** che l'attività zootecnica svolge un ruolo fondamentale, strategico ed insostituibile per perseguire l'obiettivo della coesione territoriale e dello sviluppo delle aree interne, per cui si ritiene opportuno continuare a sostenere gli interventi anche nell'anno 2017;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo ("regolamento *de minimis*");
- DATO ATTO** che le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al suddetto regolamento *de minimis* sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato;
- che il regolamento *de minimis* prevede che il massimale di aiuto non può superare i 15.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
- che ai fini del calcolo del massimale dell'aiuto concesso, l'aiuto *de minimis* è considerato concesso nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere l'aiuto, indipendentemente dalla data di erogazione dell'aiuto "de minimis" all'impresa;
- che l'aiuto di che trattasi non rientra tra le tipologie di aiuto escluse dal campo di applicazione del regolamento *de minimis* in quanto non è un aiuto all'esportazione, non favorisce l'utilizzo di prodotti nazionali a scapito di quelli importati, non fissa un importo in base al prezzo o al quantitativo del prodotto commercializzato;
- RITENUTO** di rendere conforme l'erogazione del contributo alle disposizioni del regolamento 1408/13, assolvendo i seguenti obblighi:
- Informazione alle imprese dell'importo potenziale dell'aiuto;
 - Informazione alle imprese che l'aiuto è concesso nell'ambito del regime *de minimis* con esplicito riferimento al Regolamento 1408/13 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013;
 - Richiesta alle imprese di dichiarare per iscritto:
 1. ogni altro aiuto *de minimis* che ha percepito durante l'esercizio in corso e nei due esercizi fiscali precedenti;
 2. che l'importo complessivo degli aiuti eventualmente percepiti nell'arco di tre esercizi finanziari non supera i 15.000,00 euro;
 3. che l'importo massimo per cui è richiesto il contributo non comporta il superamento dei 15.000,00 euro nel triennio;
 4. che è a conoscenza che qualora il contributo erogato determini il superamento dell'importo massimo concedibile il contributo verrà revocato e recuperato;
 - raccogliere e registrare i dati necessari ad accertare il rispetto del regime *de minimis*, così come previsto dallo stesso regolamento 1408/13, art. 6, comma 4;
- RITENUTO** opportuno sostenere le attività di miglioramento genetico, finalizzate non solo ad una produzione di qualità ma anche a prevenire, attraverso l'utilizzo di riproduttori e materiale seminale controllati sanitariamente, l'insorgenza e diffusione di malattie e zoonosi pericolose per gli animali e per l'uomo;
- ACCERTATA** la disponibilità finanziaria sul cap. U60155 Missione 16 Programma 01 del bilancio di previsione 2017/2019;
- SU** proposta dell'Assessore al Dipartimento "Politiche Agricole e Forestali" ;
- AD** unanimità di voti

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,


- di approvare gli interventi riportati nell'Allegato 1 "Sostegno al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico lucano. Periodo 1 aprile 2017 – 31 dicembre 2017" e nell'Allegato 2 "Domanda di contributo",

acclusi al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, per una spesa di € 150.000,00;


- di preimpegnare sul cap. U60155 Missione 16 Programma 01 la somma di € 150.000,00 per € 50.000,00 sull'esercizio finanziario 2017 e per € 100.000,00 sull'esercizio finanziario 2018;
- a partire dal 1 aprile 2017 fino al 31 dicembre 2017 la concessione dell'aiuto per i richiamati interventi di miglioramento genetico è applicata nell'ambito del regime *de minimis* così come istituito con Regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo ("regolamento *de minimis*");
- l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa non deve superare i 15.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari; ai fini del calcolo del massimale dell'aiuto concesso, l'aiuto *de minimis* è considerato concesso nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere l'aiuto, indipendentemente dalla data di erogazione dell'aiuto "de minimis" all'impresa; in caso di nuova concessione di un aiuto *de minimis*, occorre ricalcolare l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi nell'esercizio considerato e nei due esercizi finanziari precedenti;
- ai fini della quantificazione dell'aiuto "de minimis", la richiesta di contributo deve essere obbligatoriamente accompagnata dalle dichiarazioni del richiedente in merito all'eventuale percepimento di altri aiuti *de minimis*;
- l'erogazione del contributo è soggetta alla preliminare verifica degli aiuti *de minimis* eventualmente già percepiti a qualsiasi titolo dal potenziale beneficiario nel corso dell'esercizio finanziario in cui all'impresa è riconosciuto il diritto di percepire l'aiuto e dei due esercizi finanziari precedenti; tale verifica viene effettuata sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente;
- il contributo non può essere erogato alle imprese che abbiano già percepito, nel periodo di cui ai precedenti punti, l'importo massimo dell'aiuto concedibile in regime *de minimis* (pari a 15.000,00 euro), indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo da essi perseguito;
- l'importo massimo del contributo concesso non può in ogni caso superare il massimale complessivo di 15.000,00 euro, pena la revoca del contributo stesso per l'intero importo ed il recupero delle risorse liquidate;
- la domanda di contributo va presentata con modalità interamente on-line, secondo quanto previsto nel citato Allegato 1 e nell'Allegato 2 "Domanda di contributo";
- di demandare al Dirigente l'Ufficio Zootecnia, Zoosanità e Valorizzazione delle Produzioni di predisporre con successivi atti amministrativi gli impegni e le liquidazioni dei contributi citati che graveranno sul cap. U60155 Missione 16 Programma 01 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito web regionale www.regione.basilicata.it.

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O.


Dr. Rocco Giorgio

IL DIRIGENTE


Dr. Antonio Soldo

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:	
Tipologia atto	Altro
Pubblicazione allegati	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Note	Fare clic qui per immettere testo.
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.	

Allegato 1

Sostegno al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico lucano. Anno 2017.

La selezione ed il miglioramento genetico hanno un significato economico, assumendo un carattere strutturale in quanto il loro effetto costituisce un salto di qualità duraturo e diffusibile attraverso la progenie. In considerazione di ciò, ai programmi di miglioramento genetico partecipa anche l'operatore pubblico, oltre quello privato, ovviamente con obiettivi diversi. Mentre per l'allevatore il miglioramento strutturale e di efficienza è finalizzato alla propria specificità aziendale, l'istituzione pubblica, invece, si prefigge il miglioramento strutturale diffuso dell'intero patrimonio zootecnico della Basilicata, per aumentare il valore aggiunto e l'efficienza competitiva generalizzata, preservare la biodiversità e gli equilibri ambientali.

Le razze più produttive e perfezionate che oggi possediamo in regione sono il risultato del lungo e paziente lavoro di generazioni di allevatori, che hanno adottato rigorosi criteri selettivi nella scelta sistematica degli animali ritenuti migliori e più idonei agli scopi economici dell'allevamento. Ma sono, tuttavia, anche il risultato del lungimirante sostegno di un'istituzione pubblica consapevole che il progresso della quantità e qualità delle produzioni si ottiene anche attraverso un elevato livello genetico degli animali allevati e la realizzazione di una efficiente rete di servizi di supporto alla selezione.

E' indispensabile garantire continuità ed innovazione al lavoro di progresso genetico sin qui realizzato e, pertanto, considerato che il processo selettivo ha carattere dinamico, per conseguire i risultati attesi esso deve essere sempre aggiornato.

Il sostegno pubblico al miglioramento genetico, oltre alla finalità di migliorare la quantità e la qualità delle produzioni, persegue anche altri importanti obiettivi quali la salvaguardia della biodiversità animale, la prevenzione sanitaria degli allevamenti e la tutela della salute umana. Per prevenire la diffusione delle epizootie è fondamentale introdurre negli allevamenti animali sani, per questo si concede il contributo per acquistare capi che siano sanitariamente ineccepibili. A tal uopo, tenendo presente che l'IBR è una epizootia molto diffusa negli allevamenti bovini della regione, il contributo viene concesso solo se gli animali acquistati sono negativi o vaccinati per questa malattia.

Inoltre, diverse malattie del bestiame hanno una connessione con la genetica. Una particolare menzione va fatta per la Scrapie, malattia che rientra nel gruppo delle Encefalopatie spongiformi, che desta preoccupazione nelle autorità pubbliche per i collegamenti con la salute umana, tant'è che, con D.M. 25 novembre 2015 del Ministero della Salute, è stato approvato il piano nazionale di eradicazione "Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale". Poiché la resistenza a questa malattia dipende dalle caratteristiche genetiche dell'individuo (quelli con alleli ARR sono più resistenti rispetto ad altri) viene concesso un contributo per chi acquista animali geneticamente resistenti. La realizzazione di questo intervento di sostegno al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico lucano si attua attraverso otto azioni operative:

- Azione operativa n. 1: Miglioramento genetico negli allevamenti bovini da latte;
- Azione operativa n. 2: Miglioramento genetico negli allevamenti bovini di razza Podolica;
- Azione operativa n. 3: Miglioramento genetico negli allevamenti bovini di razza Chianina, Marchigiana, Romagnola, Limousine, Charolaise, Pezzata Rossa;
- Azione operativa n. 4: Miglioramento genetico negli allevamenti bufalini;
- Azione operativa n. 5: Miglioramento genetico negli allevamenti suini;
- Azione operativa n. 6: Miglioramento genetico negli allevamenti equini;
- Azione operativa n. 7: Miglioramento genetico negli allevamenti ovini e caprini;
- Azione operativa n. 8: Miglioramento genetico negli allevamenti cunicoli.

Le risorse finanziarie stanziare sono pari a €150.000,00.

Beneficiari: aziende zootecniche iscritte ai Libri Genealogici/Registri Anagrafici. I beneficiari devono possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda di concessione del contributo:

- fascicolo aziendale aggiornato;
- iscrizione al Libro Genealogico/Registro Anagrafico;
- essere titolare di stazione di monta (solo per l'acquisto ed il mantenimento di stalloni).

Soggetto attuatore: Regione Basilicata.

Modalità operativa e presentazione delle domande.

- a) La Regione Basilicata, attraverso la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. e sul sito www.regione.basilicata.it, informa tutte le aziende, potenzialmente beneficiarie, iscritte ai Libri Genealogici/Registri Anagrafici nel 2017, evidenziando l'importo potenziale dell'aiuto e che questo è concesso nell'ambito del regime *de minimis* con esplicito riferimento al Regolamento 1408/13 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 18 dicembre 2013.
- b) **Modalità di presentazione della domanda di contributo:**
1. La candidatura viene presentata con modalità interamente on-line.
 2. La compilazione della domanda on-line va fatta rispettando i seguenti passaggi:
 - Accedere al sito istituzionale www.regione.basilicata.it -> Avvisi e Bandi;
 - cliccare sull'Avviso Pubblico in oggetto;
 - cliccare su Partecipa (riquadro verde, in alto a destra);
 - autenticarsi secondo le modalità indicate nelle istruzioni pubblicate nella sezione "documentazione allegata" e compilare la domanda; terminata la compilazione della domanda telematica si può procedere all'inoltro della stessa cliccando sulla voce di menu "Inoltro Candidatura".

L'invio vale automaticamente come presentazione all'Ufficio Protocollo del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali.

Lo schema di domanda è riportato nell'Allegato 2.

Termine di presentazione della domanda di contributo: il termine perentorio per la presentazione della domanda è il 31/12/2017. Le domande pervenute in data posteriore non sono ricevibili.

a) Documentazione da allegare alla domanda:

- copia documento di identità in corso di validità;
- copia del certificato genealogico o di iscrizione al registro anagrafico;
- CIF/CIE nel caso di fecondazione artificiale/embrio transfer, mantenimento stalloni;
- cedolino di nascita del puledro nel caso di mantenimento fattrice;
- attestazione sanitaria che i capi acquistati sono negativi o vaccinati con vaccino Marker (gE) all'IBR;
- copia documento fiscale quietanzato (fattura, altro documento fiscale) con firma leggibile e documento dimostrante la tracciabilità dell'avvenuto pagamento. I documenti presentati devono essere compilati in maniera completa in tutte le loro parti (ad es. l'assegno deve riportare anche il luogo e la data di emissione).

- a) Chiusura istruttoria entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda.
- b) Integrazione documenti, nei casi di errore palese, entro 15 giorni dalla chiusura dell'istruttoria.
- c) L'importo totale della spesa, derivante dalla somma del contributo spettante ad ogni singolo beneficiario, non deve eccedere la disponibilità finanziaria prevista dal bilancio regionale. Pertanto, le istanze saranno finanziate tenendo conto della data di presentazione e fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Terminata la disponibilità finanziaria, le domande non saranno più ammesse a finanziamento. Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dall'1 aprile 2017 al 31 dicembre 2017.

Periodo di svolgimento: 1 aprile 2017 – 31 dicembre 2017.

Controlli. La Regione Basilicata si riserva di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per accertare la veridicità delle dichiarazioni e certificazioni presentate. In caso di dichiarazioni e/o certificazioni false il contributo non sarà concesso e, a carico dei responsabili, si applicheranno tutte le eventuali sanzioni contemplate dalla normativa vigente.

Azione operativa n. 1

Miglioramento genetico negli allevamenti bovini da latte

Contesto geografico di riferimento: Regione Basilicata.

Tipologia e numero degli allevamenti interessati: allevamenti bovini da latte iscritti ai Libri Genealogici.

Obiettivi:

- prevenire e controllare la diffusione di malattie infettive legate alla riproduzione;
- migliorare i livelli di produttività e qualità delle produzioni;
- estendere l'utilizzo di riproduttori provati e di elevate qualità genetiche alla maggior parte degli allevamenti.

Metodologia prevista:

- elaborazione di piani di accoppiamento specifici per ciascun allevamento, a cui deve seguire l'inseminazione artificiale: contributo massimo del 40% per l'elaborazione del piano di accoppiamento, l'acquisto del seme e per la realizzazione dell'intervento; il contributo è riferito ad un solo intervento fecondativo per vacca;
- embrio transfer: contributo massimo del 40% per l'acquisto degli embrioni e per la realizzazione dell'intervento; il contributo è riferito ad un solo intervento per vacca;
- acquisto giovenche: l'intensità massima dell'aiuto è pari al 40%;
- acquisto tori di razza Pezzata Rossa dell'età di 12-24 mesi: contributo massimo del 40%.

I prezzi massimi di riferimento, al netto di IVA, su cui calcolare l'entità del contributo, sono i seguenti:

Bruna Italiana	Giovenche	dell'età di 18-27 mesi	- con rank 50-70	€ 1.800,00
			- con rank 71-90	€ 2.100,00
			- con rank oltre 90	€ 2.500,00
Frisona Italiana	Giovenche	dell'età di 18-27 mesi	- con rank 50-70	€ 1.800,00
			- con rank 71-90	€ 2.100,00
			- con rank oltre 90	€ 2.500,00
Jersey	Giovenche	dell'età di 18-27 mesi	- con rank 50-70	€ 1.750,00
			- con rank 71-90	€ 2.000,00
			- con rank oltre 90	€ 2.300,00
Pezzata Rossa	Giovenche	dell'età di 18-27 mesi		€ 1.800,00
	Torelli	dell'età di 12-24 mesi		€ 2.000,00

Gli animali acquistati devono risultare negativi o vaccinati con vaccino Marker (gE) all'IBR, oltre che a tutte le altre patologie oggetto di piani di intervento delle autorità sanitarie competenti.

E' fatto obbligo di mantenere nel proprio allevamento il capo acquistato per almeno tre anni dalla data di acquisto; qualora si vendessero prima degli anzidetti tre anni, si obbliga di restituire alla Regione l'ammontare globale del contributo ricevuto per l'acquisto.

Risultati attesi: conservare, tutelare e migliorare il patrimonio genetico degli allevamenti di bovini da latte.

Azione operativa n. 2

Miglioramento genetico negli allevamenti bovini di razza Podolica

Contesto geografico di riferimento: Regione Basilicata.

Tipologia e numero degli allevamenti interessati: allevamenti bovini di razza podolica iscritti ai Libri Genealogici.

Obiettivi:

- prevenire e controllare la diffusione di malattie infettive legate alla riproduzione;
- tutelare la biodiversità, conservare il patrimonio genetico della razza podolica a rischio di erosione;
- migliorare la qualità e quantità delle produzioni.

Metodologia prevista:

- acquisto tori provenienti dal Centro Genetico di Laurenzana: i tori devono essere acquistati all'asta che si tiene ogni anno alla fine della prova di performance; L'intensità massima dell'aiuto è pari al 50%;
- acquisto tori presso allevamenti iscritti ai Libri Genealogici: l'intensità massima dell'aiuto è pari al 40%;
- è concesso l'aiuto massimo del 40% per l'acquisto di tori di razze da carne specializzate;
- inseminazione artificiale: contributo massimo del 40% per l'acquisto del seme e per la realizzazione dell'intervento; il contributo è riferito ad un solo intervento fecondativo per vacca;
- acquisto giovenche: l'intensità massima dell'aiuto è pari al 40%.

I prezzi massimi di riferimento, al netto di IVA, su cui calcolare l'entità del contributo, sono i seguenti:

Torelli	dell'età di 12-24 mesi destinati alla monta naturale e con almeno 87 punti alla valutazione morfologica	€ 2.500,00
Torelli	dell'età di 12-24 mesi destinati alla monta naturale	€ 2.200,00
Giovenche	dell'età di 18-36 mesi, con requisito di madre di toro e con almeno 87 punti alla valutazione morfologica	€ 1.800,00
Giovenche	dell'età di 18-36 mesi, con requisito di madre di toro	€ 1.600,00
Giovenche	dell'età di 18 – 36 mesi, che non hanno requisito di madre di toro	€ 1.200,00

Gli animali acquistati devono risultare negativi o vaccinati con vaccino Marker (gE) all'IBR, oltre che a tutte le altre patologie oggetto di piani di intervento delle autorità sanitarie competenti.

E' fatto obbligo di mantenere nel proprio allevamento il capo acquistato per almeno tre anni dalla data di acquisto; qualora si vendessero prima degli anzidetti tre anni, si obbliga di restituire alla Regione l'ammontare globale del contributo ricevuto per l'acquisto.

Risultati attesi: conservare, tutelare e migliorare il patrimonio genetico della razza podolica.

Azione operativa n. 3

Miglioramento genetico negli allevamenti bovini di razza Chianina, Marchigiana, Romagnola, Limousine, Charolaise, Pezzata Rossa

Contesto geografico di riferimento: Regione Basilicata.

Tipologia e numero degli allevamenti interessati: allevamenti bovini di razza Chianina, Marchigiana, Romagnola, Limousine, Charolaise e Pezzata Rossa iscritti ai Libri Genealogici.

Obiettivi:

- prevenire e controllare la diffusione di malattie infettive legate alla riproduzione;
- migliorare la qualità e quantità delle produzioni.

Metodologia prevista:

- acquisto tori provenienti dai Centri Genetici di ciascuna razza. I tori devono essere acquistati all'asta che si tiene ogni anno alla fine della prova di performance. L'intensità massima dell'aiuto è pari al 50%;
- acquisto tori presso allevamenti iscritti ai Libri Genealogici: l'intensità massima dell'aiuto è pari al 40%;
- inseminazione artificiale: contributo massimo del 40% per l'acquisto del seme e per la realizzazione dell'intervento; il contributo è riferito ad un solo intervento fecondativo per vacca;
- acquisto giovenche: l'intensità massima dell'aiuto è pari al 40%.

I prezzi massimi di riferimento, al netto di IVA, su cui calcolare l'entità del contributo, sono i seguenti:

Chianina, Marchigiana e Romagnola	Giovenche dell'età di 18-36 mesi con requisito di madre di toro	€ 2.300,00
	Giovenche dell'età di 18-36 mesi che non hanno requisito di madre di toro	€ 1.600,00
	Torelli dell'età di 12-24 mesi destinati alla monta naturale	€ 2.800,00
Limousine	Giovenche dell'età di 18-36 mesi	€ 2.500,00
	Torelli dell'età di 12-24 mesi destinati alla monta naturale	€ 2.800,00
Charolaise	Giovenche dell'età di 18-36 mesi	€ 2.200,00
	Torelli dell'età di 12-24 mesi destinati alla monta naturale	€ 2.800,00
Pezzata Rossa	Giovenche dell'età di 18-36 mesi	€ 1.800,00
	Torelli dell'età di 12-24 mesi	€ 2.000,00

Gli animali acquistati devono risultare negativi o vaccinati con vaccino Marker (gE) all'IBR, oltre che a tutte le altre patologie oggetto di piani di intervento delle autorità sanitarie competenti.

E' fatto obbligo di mantenere nel proprio allevamento il capo acquistato per almeno tre anni dalla data di acquisto; qualora si vendessero prima degli anzidetti tre anni, si obbliga di restituire alla Regione l'ammontare globale del contributo ricevuto per l'acquisto.

Risultati attesi: migliorare il patrimonio genetico e la qualità delle produzioni degli allevamenti bovini da carne.

Azione operativa n. 4

Miglioramento genetico negli allevamenti bufalini

Contesto geografico di riferimento: Regione Basilicata.

Tipologia e numero degli allevamenti interessati: allevamenti bufalini iscritti ai Libri Genealogici.

Obiettivi:

- prevenire e controllare la diffusione di malattie infettive legate alla riproduzione;
- migliorare i livelli di produttività e la qualità delle produzioni;
- estendere l'utilizzo dell'inseminazione artificiale negli allevamenti bufalini.

Metodologia prevista:

- inseminazione artificiale: contributo massimo del 40% per l'acquisto del seme e per la realizzazione dell'intervento; il contributo è riferito ad un solo intervento fecondativo per bufala;
- acquisto tori: l'intensità massima dell'aiuto è pari al 40%;
- acquisto giovenche: l'intensità massima dell'aiuto è pari al 40%.

I prezzi massimi di riferimento, al netto di IVA, su cui calcolare l'entità del contributo, sono i seguenti:

Giovenche dell'età di 18-27 mesi	€ 2.500,00
Torelli dell'età di 12-24 mesi destinati alla monta naturale	€ 3.300,00

Gli animali acquistati devono risultare negativi a tutte le patologie oggetto di piani di intervento delle autorità sanitarie competenti.

E' fatto obbligo di mantenere nel proprio allevamento il capo acquistato per almeno tre anni dalla data di acquisto; qualora si vendessero prima degli anzidetti tre anni, si obbliga di restituire alla Regione l'ammontare globale del contributo ricevuto per l'acquisto.

Risultati attesi: conservare, tutelare e migliorare il patrimonio genetico degli allevamenti bufalini.

Azione operativa n. 5

Miglioramento genetico negli allevamenti suini

Contesto geografico di riferimento: Regione Basilicata.

Tipologia e numero degli allevamenti interessati: allevamenti suini, in cui sono presenti scrofe di razza pura, o iscritte ai LL.GG./Registri anagrafici.

Obiettivi:

- prevenire e controllare la diffusione di malattie infettive legate alla riproduzione;
- migliorare la qualità e quantità delle produzioni.

Metodologia prevista:

- utilizzo di seme di verri testati, proveniente dai centri di performance e di prelievo dell'ANAS, su scrofe di razza pura presenti in allevamenti sottoposti ai CC.FF.;
- acquisto riproduttori: l'intensità massima dell'aiuto è pari al 40%;
- inseminazione artificiale: contributo massimo del 40% per l'acquisto del seme e per la realizzazione dell'intervento; il contributo è riferito ad un solo intervento fecondativo per scrofa;
- acquisto femmine: l'intensità massima dell'aiuto è pari al 40%.

I prezzi massimi di riferimento, al netto di IVA, su cui calcolare l'entità del contributo, sono i seguenti:

Large White e Landrace	Femmine dell'età di 8-10 mesi	€ 650,00
	Maschi dell'età di 7-9 mesi	€ 1.300,00
Suino Nero Lucano	Femmine dell'età di 8-10 mesi	€ 700,00
	Maschi dell'età di 7-9 mesi	€ 1.400,00

Gli animali acquistati devono risultare negativi a tutte le patologie oggetto di piani di intervento delle autorità sanitarie competenti.

E' fatto obbligo di mantenere nel proprio allevamento il capo acquistato per almeno due anni dalla data di acquisto; qualora si vendessero prima degli anzidetti due anni, si obbliga di restituire alla Regione l'ammontare globale del contributo ricevuto per l'acquisto.

Risultati attesi: conservare, tutelare e migliorare il patrimonio genetico degli allevamenti suini.

Azione operativa n. 6

Miglioramento genetico negli allevamenti equini

Contesto geografico di riferimento: Regione Basilicata.

Tipologia e numero degli allevamenti interessati: allevamenti equini, iscritti ai Libri Genealogici, di razza Haflinger, Murgese, TPR, asino di Martina Franca e Ragusano.

Obiettivi:

- prevenire e controllare la diffusione di malattie infettive legate alla riproduzione;
- tutelare la biodiversità, conservare il patrimonio genetico di razze a rischio di erosione;
- sostenere l'attività delle stazioni di monta equina.

Metodologia prevista:

- Piani di accoppiamenti programmati e inseminazione artificiale: contributo massimo del 40% per l'elaborazione del piano di accoppiamento, l'acquisto del seme (non proveniente dal Centro Stalloni Regionale di Piano del Conte) e per la realizzazione dell'intervento; il contributo è riferito ad un solo intervento fecondativo per cavalla;
- acquisto riproduttori: l'intensità massima dell'aiuto è pari al 40%;
- mantenimento riproduttori: 200 €/anno per lo stallone che ha svolto attività presso una stazione di monta autorizzata; 150 €/anno per ogni fattrice iscritta al L.G. che ha partorito;
- acquisto femmine: l'intensità massima dell'aiuto è pari al 40%.

I prezzi massimi di riferimento, al netto di IVA, su cui calcolare l'entità del contributo, sono i seguenti:

Avelignese	Femmine dell'età di 30-42 mesi	€ 3.500,00
	Maschi dell'età di 30-42 mesi	€ 5.000,00
Murgese	Femmine dell'età di 30-42 mesi	€ 4.000,00
	Maschi dell'età di 30-42 mesi	€ 5.500,00
TPR	Femmine dell'età di 30-42 mesi	€ 3.500,00
	Maschi dell'età di 30-42 mesi	€ 5.500,00
Asino di Martina Franca e Ragusano	Femmine dell'età di 30-42 mesi	€ 2.800,00
	Maschi dell'età di 30-42 mesi	€ 3.300,00

Gli animali acquistati devono risultare negativi a tutte le patologie oggetto di piani di intervento delle autorità sanitarie competenti.

E' fatto obbligo di mantenere nel proprio allevamento il capo acquistato per almeno tre anni dalla data di acquisto; qualora si vendessero prima degli anzidetti tre anni, si obbliga di restituire alla Regione l'ammontare globale del contributo ricevuto per l'acquisto.

Risultati attesi: conservare, tutelare e migliorare il patrimonio genetico delle razze equine presenti in Basilicata.

Azione operativa n. 7

Miglioramento genetico negli allevamenti ovini e caprini

Contesto geografico di riferimento: Regione Basilicata.

Tipologia e numero degli allevamenti interessati: allevamenti ovini e caprini iscritti ai Libri Genealogici/Registri anagrafici.

Obiettivi:

- prevenire e controllare la diffusione di malattie infettive legate alla riproduzione;
- migliorare la qualità e quantità delle produzioni.

Metodologia prevista:

- acquisto arieti e becchi provenienti dai Centri Genetici di ciascuna razza. Gli arieti ed i becchi devono essere acquistati all'asta che si tiene ogni anno alla fine della prova di performance. L'intensità massima dell'aiuto è pari al 50%;
- acquisto di arieti e becchi presso allevamenti iscritti ai Libri Genealogici/Registri anagrafici: l'intensità massima dell'aiuto è pari al 40%;
- inseminazione artificiale: contributo massimo del 40% per l'acquisto del seme e per la realizzazione dell'intervento; il contributo è riferito ad un solo intervento fecondativo per pecora/capra;
- acquisto femmine: l'intensità massima dell'aiuto è pari al 40%;
- tutela e conservazione della capra di Potenza : € 200/UBA (un capo equivale a 0,15 UBA) per il mantenimento. L'allevatore deve mantenere la stessa consistenza capi in azienda per almeno tre anni; è ammessa una diminuzione della consistenza non superiore al 30%. Il mancato rispetto di questi vincoli comporta l'obbligo di restituire alla Regione l'ammontare globale del contributo ricevuto. La consistenza di ogni allevamento si calcola sui dati del Registro Anagrafico e della Banca Dati dell'anagrafe nazionale zootecnica.

I prezzi massimi di riferimento, al netto di IVA, su cui calcolare l'entità del contributo, sono i seguenti:

Gentile di Puglia	Arieti dell'età di 8-30 mesi (ARR-ARQ)	€	500,00
	Arieti dell'età di 8-30 mesi (ARR-ARR)	€	800,00
	Femmine dell'età di 8-24 mesi	€	200,00
Merinizzata	Arieti dell'età di 8-30 mesi (ARR-ARQ)	€	500,00
	Arieti dell'età di 8-30 mesi (ARR-ARR)	€	1.000,00
	Femmine dell'età di 8-24 mesi	€	220,00
Sarda e Comisana	Arieti dell'età di 8-30 mesi (ARR-ARQ)	€	600,00
	Arieti dell'età di 8-30 mesi (ARR-ARR)	€	1.000,00
	Femmine dell'età di 8-24 mesi	€	220,00
Maltese, Jonica, Camosciata delle Alpi, Derivata di Siria, Garganica e Capra di Potenza	Becchi dell'età di 8-24 mesi	€	500,00
	Femmine dell'età di 8-24 mesi	€	250,00

Gli animali acquistati devono risultare negativi a tutte le patologie oggetto di piani di intervento delle autorità sanitarie competenti.

E' fatto obbligo di mantenere nel proprio allevamento il capo acquistato per almeno tre anni dalla data di acquisto; qualora si vendessero prima degli anzidetti tre anni, si obbliga di restituire alla Regione l'ammontare globale del contributo ricevuto per l'acquisto.

Risultati attesi: migliorare il patrimonio genetico e la qualità delle produzioni degli allevamenti bovini da carne.

Azione operativa n. 8

Miglioramento genetico negli allevamenti cunicoli

Contesto geografico di riferimento: Regione Basilicata.

Tipologia e numero degli allevamenti interessati: allevamenti cunicoli iscritti ai Libri Genealogici/Registri anagrafici.

Obiettivi:

- prevenire e controllare la diffusione di malattie infettive legate alla riproduzione;
- migliorare la qualità e quantità delle produzioni.

Metodologia prevista:

- acquisto di maschi presso Centri genetici o presso allevamenti iscritti ai Libri Genealogici/Registri anagrafici: l'intensità massima dell'aiuto è pari al 40% del prezzo riportato nel prezzario regionale in vigore al momento dell'acquisto;
- è fatto obbligo di mantenere nel proprio allevamento i maschi acquistati per almeno un anno dalla data di acquisto; qualora si vendessero prima di un anno, si obbliga di restituire alla Regione l'ammontare globale del contributo ricevuto per l'acquisto;
- inseminazione artificiale: contributo massimo del 40% per l'acquisto del seme e per la realizzazione dell'intervento; il contributo è riferito ad un solo intervento fecondativo per fattrice;
- acquisto femmine: l'intensità massima dell'aiuto è pari al 40% del prezzo riportato nel prezzario regionale in vigore al momento dell'acquisto.

I prezzi massimi di riferimento, al netto di IVA, su cui calcolare l'entità del contributo, sono i seguenti:

Bianca di Nuova Zelanda, Bianca Italiana,	Maschi dell'età di 3-4 mesi	€ 40,00
Californiana, Macchiata Italiana, Argentata Italiana	Femmine dell'età di 2-3 mesi	€ 30,00
	Maschi e femmine dell'età di 5-6 mesi da gabbia	€ 95,00

Gli animali acquistati devono risultare negativi a tutte le patologie oggetto di piani di intervento delle autorità sanitarie competenti.

È fatto obbligo di mantenere nel proprio allevamento il capo acquistato per almeno un anno dalla data di acquisto; qualora si vendesse prima di un anno, si obbliga di restituire alla Regione l'ammontare globale del contributo ricevuto per l'acquisto.

Risultati attesi: migliorare il patrimonio genetico e la qualità delle produzioni degli allevamenti cunicoli.

Allegato 2

DOMANDA DI CONTRIBUTO

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali
Ufficio Zootecnia, Zoosanità e
Valorizzazione delle Produzioni
Via Vincenzo Verrastro, 10
85100 Potenza

OGGETTO: DGR n. – Richiesta di contributo sulle spese per investimenti di miglioramento genetico.

Il sottoscritto nato il
 a residente a CAP
 Via/località telefono
 e-mail C. F.
 P. IVA..... Codice iscrizione Camera di Commercio
 in qualità di dell'azienda
 sita in agro di località
 codice aziendale AS.. ..

chiede

la concessione di un contributo in conto capitale per la realizzazione dei seguenti interventi:

Azione Operativa n. 1 – Bovini da latte

Intervento da realizzare	Spesa sostenuta (€)
Elaborazione piani di accoppiamento ed inseminazione artificiale	
Embryo transfer	
Acquisto giovenche n.	

Azione Operativa n. 2 – Podolica

Intervento da realizzare	Spesa sostenuta (€)
Inseminazione artificiale	
Acquisto riproduttori maschi con almeno 87 punti alla valutazione morfologica n.	
Acquisto riproduttori maschi n.	
Acquisto giovenche con requisito di madre di toro e con almeno 87 punti alla valutazione morfologica n.	
Acquisto giovenche con requisito di madre di toro n.	
Acquisto giovenche con requisito di madre di toro n.	

Azione Operativa n. 3 – Chianina, Marchigiana, Romagnola, Limousine, Charolaise, Pezzata Rossa

Intervento da realizzare	Spesa sostenuta (€)
Inseminazione artificiale	
Acquisto riproduttori maschi n.	
Acquisto giovenche con requisito di madre di toro n.	
Acquisto giovenche che non hanno requisito di madre di toro n.	

Azione Operativa n. 4 – Bufalini

Intervento da realizzare	Spesa sostenuta (€)
Inseminazione artificiale	
Acquisto riproduttori maschi n.	
Acquisto giovenche n.	

Azione Operativa n. 5 – Suini

Intervento da realizzare	Spesa sostenuta (€)
Inseminazione artificiale	
Acquisto femmine n.	
Acquisto riproduttori maschi n.	

Azione Operativa n. 6 – Equini

Intervento da realizzare	Spesa sostenuta (€)
Elaborazione di piani di accoppiamento ed inseminazione artificiale	
Acquisto riproduttori maschi n.	
Acquisto femmine n.	
Mantenimento riproduttori maschi n.	
Mantenimento fattrici n.	

Azione Operativa n. 7 – Ovini e Caprini

Intervento da realizzare	Spesa sostenuta (€)
Inseminazione artificiale	
Acquisto arieti n.	
Acquisto becchi n.	
Acquisto femmine specie ovina n.	
Acquisto femmine specie caprina n.	
Mantenimento capra di Potenza n.	

Azione Operativa n. 8 – Conigli

Intervento da realizzare	Spesa sostenuta (€)
Inseminazione artificiale	
Acquisto riproduttori maschi n.	
Acquisto femmine n.	

A tale scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000, dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

- di aver costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale;
- che i capi acquistati risultano negativi a tutte le patologie oggetto di piani di intervento delle autorità sanitarie competenti ed all'IBR (nel caso dei bovini);
- di ottemperare agli adempimenti obbligatori dei piani sanitari di prevenzione, risanamento ed eradicazione previsti dalla normativa vigente;
- che il proprio allevamento è iscritto al Libro Genealogico/Registro Anagrafico (o di avere iscritto il proprio allevamento al Libro Genealogico/Registro Anagrafico subito dopo l'acquisto degli animali di cui si chiede il contributo);
- di gestire la stazione di monta autorizzata codice n. _____ ;

- di essere consapevole del fatto che qualora si accertino, nel corso dell'istruttoria, difformità fra le presenti dichiarazioni e la realtà dell'azienda tali da aver influito positivamente sull'ammissibilità della richiesta, la domanda può essere dichiarata respinta;
- di non vendere, cedere, distogliere dal previsto impiego i capi bestiame oggetto del contributo per il periodo di tre anni (o un anno nel caso di contributo per i conigli – Az. Op. 8) dalla data di acquisto, salvo che per motivi di forza maggiore che saranno documentati;
- di essere a conoscenza del fatto che dovrà acconsentire agli opportuni controlli ed ispezioni che la Regione riterrà opportuni;
- di essere a conoscenza che il contributo richiesto è soggetto a regime *de minimis*, ai sensi del Reg. CE n. 1408/2013.

PRESO ATTO

- che a partire dall'1 aprile 2017 e fino al 31 dicembre 2017 la concessione del contributo a sostegno del miglioramento genetico del patrimonio zootecnico lucano è applicato nell'ambito del regime *de minimis* così come istituito con Regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013;
- che l'importo potenziale dell'aiuto può arrivare fino a € 15.000,00/triennio;
- che la Commissione Europea, con il proprio Regolamento CE n. 1408/2013 ha stabilito che:
 - l'importo massimo di aiuti pubblici che possono essere concessi ad una medesima impresa in un triennio, senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese è pari a € 15.000,00; stante l'esiguità dell'intervento, la Commissione ritiene, infatti, che questi aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all'articolo 107 del trattato e non siano soggetti alla procedura di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato;
 - gli aiuti *de minimis* non sono cumulabili con altri aiuti (sia regionali che statali) relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione o in una decisione della Commissione;
 - ai fini della determinazione dell'importo massimo complessivo degli aiuti *de minimis* di € 15.000,00 per triennio, devono essere prese in considerazione tutte le categorie di Aiuti Pubblici, concessi da autorità nazionali, regionali o locali, indipendentemente dalla forma di aiuto o dall'obiettivo perseguito;
 - gli anni da prendere in considerazione sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali nello Stato membro e pertanto l'importo massimo complessivo del triennio deve essere valutato su una base mobile nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto *de minimis*, occorre ricalcolare l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi nell'esercizio considerato e nei due esercizi fiscali precedenti;
 - ai fini del calcolo del massimale dell'aiuto concesso, l'aiuto *de minimis* deve essere considerato concesso nel momento in cui all'impresa è riconosciuto il diritto di percepire l'aiuto in virtù della normativa in questione;
 - che in caso di superamento della soglia di € 15.000,00, l'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale;

DICHIARA

Ai sensi degli art. 46 e 47 del Testo Unico del 28/12/2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso nel caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

1. che, in relazione alle spese oggetto della richiesta di contributo, l'azienda rappresentata non ha ottenuto altri benefici o agevolazioni previsti da normative comunitarie, nazionali, regionali o comunque di natura pubblica;
2. che l'azienda rappresentata non ha beneficiato, nell'ultimo triennio, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti *de minimis*, per un importo superiore a € 15.000,00, come risulta sul registro degli aiuti riportato sul portale SIAN;
3. che l'importo del contributo richiesto sommato a quello già percepito in regime di *de minimis*, nell'ultimo triennio, non supera il massimale di € 15.000,00;

Documentazione allegata:

- copia documento di identità in corso di validità;
- copia del certificato genealogico o di iscrizione al registro anagrafico;
- CIF/CIE nel caso di fecondazione artificiale/embrio transfer, mantenimento stalloni;
- cedolino di nascita del puledro nel caso di mantenimento fattrice;
- attestazione sanitaria che i capi acquistati sono negativi o vaccinati con vaccino Marker (gE) all'IBR;
- copia documento fiscale quietanzato (fattura, altro documento fiscale) con firma leggibile e documento dimostrante la tracciabilità dell'avvenuto pagamento. I documenti presentati devono essere compilati in maniera completa in tutte le loro parti (ad es. l'assegno deve riportare anche il luogo e la data di emissione).

Estremi di pagamento:

- Accredito su c/c bancario o conto Banco Poste (il conto deve essere intestato al richiedente) – IBAN – coordinate bancarie

Codice Paese	CIN Euro	CIN	Codice ABI	Codice CAB	N. conto corrente

Istituto Agenzia
Comune Prov. CAP

Data, _____

Firma

(autenticata nei modi di legge)



Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

Noue

IL PRESIDENTE

florini

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

26.05.2017

L'IMPIEGATO ADDETTO

[Signature]



M

ATTESTATO DI CONFORMITA'

(art. 22, comma 1, D.lgs. n. 82 del 07/03/2005)

La presente copia digitale è conforme all'originale esistente presso gli atti d'ufficio composto da numero 5 fasciate e da n. 2 allegati.